



REGOLAMENTO FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (FSL)

L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell'ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall'art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53, disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e ridenominata dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 in "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Ha l'obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro, in ottica orientativa.

Ciò che viene posto all'attenzione è la necessità di favorire l'apprendimento di tutti gli studenti e, allo stesso tempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper fare.

La quantità di ore totale deve essere minimo 90 nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei.

Per gli studenti diversamente abili il CdC può prevedere un percorso personalizzato con numero ridotto di ore, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ed in funzione delle difficoltà specifiche di ciascuno studente, oppure può essere completamente esentato dallo svolgimento dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

I percorsi di Formazione Scuola-Lavoro sono proposti come metodologia didattica per:

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stilidi apprendimento individuali;
4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti nei processi formativi;
5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Secondo l'aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018, sia i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull'auto-orientamento.

Gli studenti sono tenuti a frequentare i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro programmati per l'anno scolastico in corso, devono saper gestire e organizzare il loro percorso insieme ai docenti di riferimento, devono saper scegliere il percorso a loro più congeniale e sono inoltre tenuti ad essere responsabili riguardo alle comunicazioni con docenti e tutor interni o esterni, ad essere sempre puntuali ed educati.

Per l'attuazione dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro possono essere individuati soggetti esterni sia pubblici che privati, con cui stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente ed disponibili ad accogliere studenti, quali:

- imprese, Enti pubblici e privati, iscritti nel registro nazionale dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Università;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Istituti stranieri per percorsi di mobilità internazionale;
- etc.

È fondamentale che ogni studente, prima di svolgere qualsiasi attività di Formazione Scuola-Lavoro, realizzi il corso formazione sicurezza (minimo 4 ore), ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle Scuole Superiori potranno accedere alla Piattaforma ministeriale dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso. Alla fine, ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.

TUTOR

L'attribuzione del tutor interno sarà determinata con incarico del Coordinatore delle Attività didattiche. Il tutor è il garante dell'integrazione tra i diversi attori del processo (docenti, studenti, genitori, aziende), è una vera e propria guida che facilita lo studente a comprendere e ad assimilare:

- orienta gli studenti verso il progetto più adeguato alla loro situazione di partenza;
- partecipa alla progettazione, realizzazione e monitoraggio del progetto;
- cura i rapporti con i diversi partner coinvolti nel progetto, segue lo svolgimento delle diverse fasi delle attività in relazione agli obiettivi prefissati;
- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte;
- cura il monitoraggio delle attività di Formazione Scuola-Lavoro verificando l'andamento sia sul versante esperienziale, sia sul versante della preparazione in rapporto con il tutor esterno;
- informa periodicamente o quando si rende necessario il CdC e la famiglia sull'attuazione del percorso e sull'andamento degli studenti;
- gestisce e monitora le criticità;

- organizza, dove necessario, le fasi di valutazione, interne ed esterne, attraverso le modalità che ritiene più opportune;
- comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppatedallo studente;
- sovraintende gli aspetti formali e documentali collegati alle convenzioni per lo stage e alle certificazioni finali.

I tutor esterni saranno incaricati dai titolari aziendali, di pubbliche amministrazioni e di studi per sottoscrivere le convenzioni prima dell'effettivo inizio dell'attività. Il tutor esterno co-progetta, insieme al tutor interno, l'intero progetto di Formazione Scuola-Lavoro definendone le finalità, le modalità operative, gli obiettivi e la concreta fattibilità. Inoltre:

- affianca lo studente all'interno dell'ufficio al fine di agevolarne l'inserimento nel lavoro di gruppo;
- segue lo svolgimento delle diverse fasi dell'attività in relazione agli obiettivi prefissati;
- fornisce le informazioni e facilita il processo di apprendimento dello studente;
- contribuisce, assieme al tutor interno, ad affrontare eventuali difficoltà;
- fornisce elementi di valutazione dell'esperienza.

I documenti che servono per convalidare un'attività di Formazione Scuola-Lavoro sono:

- da consegnare al tutor interno prima dell'inizio: convenzione, valutazione dei rischi, patto formativo dello studente;
- da consegnare al tutor interno alla fine: scheda di valutazione dell'alunno (compilata dal tutor esterno) e scheda di valutazione della struttura ospitante (compilata dall'alunno), registro delle presenze debitamente compilato e firmato da tutor esterno e alunno (oppure, attestazione di fine Formazione Scuola-Lavoro con totale ore svolte).

Qualora possano verificarsi eventuali problematiche o assenze che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento, il tutor esterno informerà quello interno. Per queste ragioni la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il progetto anche se limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di Formazione Scuola-Lavoro si sottolinea che ai fini della validità è necessaria la presenza in almeno tre quarti del monte ore previsto dal singolo progetto. Saranno accreditate le ore effettive svolte se sono pari o superano il 75% del totale previsto.

FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO ALL'ESTERO

Le esperienze di studio e di formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalla propria, contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle specifiche legate alle discipline. Sono da considerarsi percorsi di Formazione Scuola-Lavoro il semestre/l'anno all'estero per quegli studenti che ne intraprenderanno il percorso.

Al termine dell'esperienza all'estero (semestre o anno all'estero) è compito del Consiglio di Classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Le ore massime riconosciute per un semestre sono 30, per un anno sono 60. Se la valutazione dell'istituto straniero è negativa, il CdC può decidere di assegnare 0 ore.

PRIVACY NEI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

La Convenzione fra scuola e azienda deve comprendere il Patto formativo dello studente esplicitando gli impegni nel rispetto delle norme comportamentali in materia di privacy. Qualora lo studente, nell'esercizio delle attività di Formazione Scuola-Lavoro, entri in contatto con soggetti terzi e i loro dati, sarà cura della struttura ospitante comunicare la modalità di trattamento dei dati personali dello studente.

ESAMI DI IDONEITÀ A CANDIDATI ESTERNI AI FUTURI ESAMI DI IDONEITÀ

Nel caso di richieste di ammissione agli esami di idoneità da parte di candidati esterni la scuola richiederà di documentare le esperienze di Formazione Scuola-Lavoro svolte o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato e orientamento in università.